

**MANUALE OPERATIVO
PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO
PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI FERRARA
DEL 29 SETTEMBRE 2024**

INDICE

Art. 1 – Finalità

CAPO I UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

Art. 2 – Costituzione

Art. 3 – Procedimento elettorale. Risultato elettorale. Proclamazione degli eletti

CAPO II ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Art. 4 – Elezioni di secondo livello

Art. 5 - Determinazione del corpo elettorale, anagrafe elettorale

**CAPO III FORMAZIONE DELLE LISTE, SOTTOSCRIZIONI, PRESENTAZIONE
LISTE PER ELEZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE E CANDIDATURE PER
ELEZIONE DEL PRESIDENTE**

Art. 6 – Formazione delle liste per l'elezione del Consiglio provinciale

Art. 7 - Presentazione delle liste dei candidati alla carica di Consigliere provinciale

Art. 8 - Formazione delle candidature alla carica di Presidente

Art. 9 - Presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Provincia

Art. 10 - Termine per la presentazione delle liste dei Consiglieri e della candidatura a Presidente

Art. 11 - Adempimenti dell'Ufficio elettorale

CAPO IV AMMISSIONE DELLE LISTE E DELLE CANDIDATURE A PRESIDENTE

Art. 12 – Esame delle liste e delle candidature

Art. 13 – Ammissione e numerazione progressiva delle liste e delle candidature

CAPO V ESERCIZIO DEL VOTO

Art. 14 - Sede delle operazioni di voto

Art. 15 - Adempimenti preliminari

Art. 16 - Seggio elettorale

Art. 17 - Compiti e poteri del Presidente di Seggio

CAPO VI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

Art. 18 - Votazioni e rappresentanti di lista

Art. 19 - Modalità di espressione del voto

CAPO VII SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Art. 20 - Operazioni di scrutinio

Art. 21 - Conteggio dei voti e proclamazione

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Manuale operativo, in base alla Legge 7 aprile 2014, n. 56 e sue successive modifiche ed integrazioni e alla Circolare del Ministero dell'Interno n° 32 del 2014, disciplina la costituzione e il funzionamento dell'Ufficio elettorale della Provincia di Ferrara e lo svolgimento del procedimento elettorale per l'elezione del Presidente e del Consiglio provinciale.
2. Per quanto non previsto dal presente Manuale, si rinvia alla precitata Circolare ministeriale e sue successive modifiche.

CAPO I - UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

Art. 2 – Costituzione

1. Ai fini delle elezioni del Presidente e del Consiglio provinciale, da effettuarsi ai sensi dell'art. 1, commi da 58 a 78, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, presso la Provincia di Ferrara è costituito l'Ufficio elettorale. L'Ufficio è composto dal Vice Segretario Generale con funzioni di Presidente e da nove (9) componenti, di cui quattro (4) effettivi e cinque (5) supplenti, scelti tra il personale dipendente della Provincia. Per le operazioni di votazione l'Ufficio elettorale si avvale di un solo ed unico Seggio elettorale composto da 5 dipendenti dell'Ente.
2. La costituzione dell'Ufficio elettorale avviene con atto del Presidente della Provincia di Ferrara, in tempo utile ad espletare le operazioni a questo attribuite per lo svolgimento delle elezioni. Il Presidente preposto all'Ufficio elettorale è responsabile del procedimento elettorale.
3. L'Ufficio elettorale è costituito come articolazione temporanea nell'ambito dell'organizzazione esistente della segreteria generale della Provincia di Ferrara.

Art. 3 – Procedimento elettorale. Risultato elettorale. Proclamazione degli eletti

1. Il procedimento elettorale è avviato con il decreto di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni del Presidente e del Consiglio provinciale, adottato dal Presidente della Provincia di Ferrara.
2. Il decreto di indizione delle elezioni viene pubblicato all'Albo on line, sul sito internet istituzionale della Provincia di Ferrara nella sezione "Elezioni provinciali 2024" e trasmesso, con posta elettronica certificata, al Prefetto di Ferrara e a tutti i Sindaci per la pubblicazione sui siti istituzionali dei rispettivi Comuni.
3. Il procedimento elettorale si conclude con la proclamazione degli eletti il giorno stesso delle operazioni di scrutinio o, al massimo, il giorno successivo. Entro il medesimo termine il Presidente dell'Ufficio elettorale dà atto del risultato elettorale conseguito proclamando contestualmente gli eletti e procedendo, altresì, alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale nella sezione "Elezioni provinciali 2024".
4. Il provvedimento è trasmesso al Prefetto di Ferrara e a tutti i Sindaci e di esso ne è data formale comunicazione a tutti gli eletti a cura dell'Ufficio elettorale.

5. Successivamente alla proclamazione degli eletti il materiale è separatamente archiviato presso la Provincia di Ferrara a cura del responsabile del servizio archivio e protocollo.

CAPO II - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Art. 4 – Elezioni di secondo livello

1. Sono elettori del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia i Sindaci e i Consiglieri comunali dei Comuni compresi nel territorio provinciale di Ferrara in carica alla data delle elezioni.
2. Sono eleggibili a Consigliere provinciale i Sindaci e i Consiglieri comunali in carica nei Comuni compresi nel territorio provinciale di Ferrara.
3. Sono eleggibili a Presidente della Provincia i Sindaci in carica dei Comuni compresi nel territorio provinciale di Ferrara il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni (art. 1, comma 60 legge n. 56/2014).

Art. 5 - Determinazione del corpo elettorale, anagrafe elettorale

1. Su richiesta dell'Ufficio elettorale, ai fini della determinazione numerica e nominativa dell'elettorato attivo, i Segretari dei Comuni trasmettono telematicamente all'indirizzo di posta elettronica istituzionale della Provincia di Ferrara, entro il trentaduesimo (32°) giorno antecedente a quello fissato per le elezioni, un'attestazione contenente l'elenco degli amministratori (Sindaci e Consiglieri comunali) in carica al trentacinquesimo (35°) giorno antecedente a quello fissato per le elezioni, per i quali sia avvenuta la convalida degli eletti da parte del Consiglio comunale.
2. Nell'attestazione il Segretario indica per ogni amministratore: nome, cognome, luogo e data di nascita, carica ricoperta.
3. Entro il trentesimo (30°) giorno antecedente a quello fissato per le elezioni, il Presidente dell'Ufficio elettorale determina la composizione del corpo elettorale e lo pubblica nel sito internet istituzionale sezione "Elezioni provinciali 2024" della Provincia di Ferrara.
4. In caso di cambiamenti del corpo elettorale che intervengano tra il 35° giorno antecedente e il giorno prima della votazione, il Segretario comunale ne dà immediata comunicazione all'Ufficio elettorale, che provvede a fare apposite annotazioni sulla lista sezionale.

CAPO III - FORMAZIONE DELLE LISTE, SOTTOSCRIZIONI, PRESENTAZIONE LISTE PER ELEZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE E CANDIDATURE PER ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Art. 6 – Formazione delle liste per l'elezione del Consiglio provinciale

1. Ciascuna lista è identificata da un contrassegno di forma circolare contenente il simbolo della lista e tale da non ingenerare equivoci con altre liste. Possono essere utilizzati simboli di partiti, gruppi politici o movimenti presenti in un ramo del Parlamento

nazionale, di quello europeo ovvero nell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna. In tal caso, l'uso del simbolo è autorizzato espressamente dal partito, gruppo politico o movimento. In ogni caso non possono essere utilizzati simboli tra loro confondibili o utilizzati tradizionalmente da altri partiti, gruppi o movimenti. Non sono ammessi contrassegni con immagini o soggetti di natura religiosa, pena la loro riconsiderazione.

2. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a sei (6) e non superiore a dodici (12). Nessun candidato può accettare la candidatura in più liste.
3. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.
4. Per ogni candidato è indicato cognome, nome, luogo e data di nascita.
5. Ai candidati è assegnato un numero progressivo.
6. Le liste sono sottoscritte da almeno il 5% (con arrotondamento all'unità superiore, nel caso di numero che contenga una cifra decimale) degli aventi diritto al voto, così come individuati con il provvedimento di determinazione del corpo elettorale di cui all'articolo 5. Per ogni sottoscrittore va indicato cognome e nome, luogo e data di nascita, carica rivestita e relativo Comune, nonché gli estremi di un documento di identità in corso di validità.
7. I candidati alla carica di Consigliere provinciale non possono essere sottoscrittori né della propria né di altra lista concorrente. Possono sottoscrivere però la candidatura di un Presidente.
8. Le firme di ogni sottoscrittore e di accettazione delle candidature devono essere autenticate a norma dell'articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I Consiglieri comunali possono autenticare le firme, rispettando il principio di territorialità: sono, pertanto, tenuti ad autenticare le firme esclusivamente nel Comune di loro appartenenza e per le elezioni della Provincia di cui fa parte il suddetto Comune di appartenenza.
9. Non sono ammesse sottoscrizioni per più liste. L'Ufficio elettorale considera valida la sottoscrizione autenticata per prima e annulla le successive. In caso di sottoscrizioni effettuate nella stessa data, si considera valida la firma sulla lista presentata per prima all'Ufficio elettorale.

Art. 7 – Presentazione delle liste dei candidati alla carica di Consigliere provinciale

1. La lista dei candidati alla carica di Consigliere provinciale (MOD. 1) è presentata all'Ufficio elettorale attraverso una dichiarazione che deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) la denominazione del contrassegno di lista;
 - b) la lista dei candidati a Consigliere provinciale;

- c) la sottoscrizione autenticata dei presentatori della lista.
2. Nella dichiarazione possono essere indicati fino a due (2) delegati di lista con il compito di:
 - ricevere ogni comunicazione inerente al procedimento elettorale da parte dell'Ufficio;
 - presenziare alle operazioni di sorteggio delle liste ammesse;
 - delegare in forma scritta rappresentanti di lista a presenziare alle operazioni di voto e di scrutinio.
 3. In assenza di delegati tutte le comunicazioni sono inviate al presentatore della lista.
 4. Alla dichiarazione di presentazione di candidatura della lista dei candidati a Consigliere provinciale sono allegate:
 - a) le dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura (MOD. 2). La dichiarazione di accettazione, sottoscritta dal candidato, contiene la denominazione del contrassegno nel quale il candidato è compreso, nonché l'indicazione della carica ricoperta e del Comune nel quale la stessa è esercitata;
 - b) il contrassegno di lista, successivamente inviato anche in modalità telematica all'Ufficio elettorale avente le caratteristiche appresso indicate. I contrassegni sono disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, in triplice copia cadauno, rispettivamente, circoscritti uno da un cerchio del diametro di 5 cm per la riproduzione sui manifesti, e l'altro da un cerchio dal diametro di 3 cm per la riproduzione sulla scheda di votazione. Eventuali diciture facenti parte del contrassegno devono risultare circoscritte dal cerchio. È necessario che i modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e venga indicata la parte superiore e inferiore dei modelli medesimi;
 - c) l'autorizzazione all'utilizzo del contrassegno da parte del rappresentante legale del partito, gruppo politico o movimento, loro delegato ovvero titolare dei diritti di utilizzo, con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53.

Art. 8 Formazione delle candidature alla carica di Presidente

1. La candidatura a Presidente della Provincia è sottoscritta da almeno il 15% (con arrotondamento all'unità superiore, nel caso di numero che contenga una cifra decimale) degli aventi diritto al voto, così come determinati con il provvedimento di determinazione del corpo elettorale di cui all'articolo 5. Per ogni sottoscrittore va indicato cognome e nome, luogo e data di nascita, carica rivestita e relativo Comune, nonché gli estremi di un documento di identità in corso di validità.
2. I candidati alla carica di Presidente non possono essere sottoscrittori della propria candidatura né di altra candidatura a Presidente. Possono però sottoscrivere altra lista di candidati al Consiglio provinciale.
3. Le firme di ogni sottoscrittore devono essere autenticate a norma dell'articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Non sono ammesse sottoscrizioni per più candidature. L'Ufficio elettorale considera valida la sottoscrizione autenticata per prima e annulla le successive. In caso di sottoscrizioni effettuate nella stessa data, si considera valida la sottoscrizione sulla candidatura presentata per prima all'Ufficio elettorale.

Art. 9 Presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Provincia.

1. La candidatura alla carica di Presidente della Provincia (MOD. 3) è presentata all'Ufficio elettorale attraverso una dichiarazione che deve contenere, a pena di inammissibilità:
 - a) cognome, nome, luogo e data di nascita del candidato;
 - b) la sottoscrizione autenticata dei presentatori della lista.
2. Nella dichiarazione possono essere indicati fino a due (2) delegati di lista con il compito di:
 - ricevere ogni comunicazione inerente al procedimento elettorale da parte dell'Ufficio;
 - presenziare alle operazioni di sorteggio delle liste ammesse;
 - delegare in forma scritta rappresentanti dei candidati a presenziare alle operazioni di voto e di scrutinio.
3. Alla dichiarazione di presentazione di candidatura è allegata la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura (MOD. 4). La dichiarazione di accettazione, sottoscritta dal candidato, contiene l'indicazione della carica ricoperta e del Comune nel quale la stessa è esercitata.
4. In assenza di delegati tutte le comunicazioni sono inviate al presentatore della lista.
5. La candidatura del Presidente non è identificata da alcun contrassegno, che, in ogni caso, qualora depositato, non sarà ammesso sulla scheda.

Art. 10 - Termine per la presentazione delle liste dei Consiglieri e delle candidature a Presidente

1. La presentazione delle liste e delle candidature deve avvenire dalle ore 8:00 (otto) del ventunesimo giorno alle ore 12:00 (dodici) del ventesimo giorno antecedente la votazione.
2. Al fine di assicurare la piena funzionalità del servizio elettorale, l'Ufficio sarà aperto al pubblico, rispettivamente, nei giorni ventunesimo e ventesimo antecedenti la votazione, dalle ore 8:00 alle ore 20:00 e dalle ore 8:00 alle ore 12:00.

Art. 11 - Adempimenti dell'Ufficio elettorale

1. L'Ufficio elettorale alla presentazione della lista o della candidatura rilascia dettagliata ricevuta dei documenti presentati, indicando la data e l'ora di presentazione (MOD. 5/MOD. 6). L'Ufficio elettorale annota, altresì, la data e l'ora di presentazione direttamente sui documenti ricevuti.

2. In tutti i casi di irregolarità formali o errori materiali nella presentazione delle liste e/o nei documenti allegati, il responsabile dell'Ufficio elettorale richiede la regolarizzazione al delegato di lista ovvero al presentatore della dichiarazione, fissando un termine massimo di 24 ore, decorso inutilmente il quale la lista è formalmente riusata.
3. Compiute le operazioni relative all'esame delle liste e delle candidature, l'Ufficio elettorale provinciale:
 - a) provvede a far pubblicare l'elenco delle liste e delle candidature ammesse sul sito istituzionale della Provincia, nella sezione "Elezioni provinciali 2024", entro l'ottavo giorno antecedente a quello della votazione e ne cura la trasmissione ai Sindaci per la pubblicazione sui siti istituzionali dei rispettivi Comuni;
 - b) provvede alla predisposizione delle schede di votazione.

CAPO IV - AMMISSIONE DELLE LISTE E DELLE CANDIDATURE A PRESIDENTE

Art. 12 – Esame delle liste e delle candidature

1. L'Ufficio elettorale procede all'istruttoria delle liste e delle candidature presentate verificando che:
 - a) ciascuna lista o candidatura sia stata presentata nel termine previsto dall'articolo 10 con le informazioni e gli allegati previsti dagli artt. 7 e 9;
 - b) siano presenti il numero minimo di candidati con i requisiti soggettivi di cui al capo III;
 - c) le firme dei sottoscrittori siano state apposte con le modalità e le forme richieste pena l'annullamento della singola sottoscrizione irregolare;
 - d) il numero dei sottoscrittori corrisponda almeno al 15% o al 5% degli aventi diritto al voto, rispettivamente, per le candidature alla carica di Presidente e per le liste di candidati al Consiglio provinciale;
 - e) sia rispettato l'obbligo della parità di genere nelle liste dei candidati al Consiglio provinciale. In caso contrario, l'Ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurarne il rispetto. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto è inammissibile;
 - f) sia rispettato quanto previsto, in merito al contrassegno, dall'articolo 7, comma 4, lettera b).
2. Se i candidati presenti sono in numero inferiore al minimo, l'Ufficio elettorale provvede alla riusazione della lista.
3. Se in seguito all'annullamento delle singole sottoscrizioni il numero complessivo risulti essere inferiore al 15% o 5% degli aventi diritto al voto, la candidatura o la lista è dichiarata inammissibile.

Art. 13 – Ammissione e numerazione progressiva delle liste e delle candidature

1. Il Presidente dell'Ufficio elettorale provvede all'ammissione delle liste e delle candidature, in seguito all'istruttoria di cui agli articoli precedenti entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, ricusando motivatamente quelle prive dei requisiti previsti dalla Legge e specificati nella Circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 e nel presente Manuale.
2. Entro lo stesso termine il Presidente dell'Ufficio elettorale provvede all'assegnazione mediante sorteggio di un numero progressivo alle liste e alle candidature ammesse, in ordine al quale esse stesse saranno riprodotte sulle schede di voto e sui manifesti elettorali. Alle operazioni di sorteggio sono convocati i delegati di lista che possono assistere al sorteggio.
3. Compiute le operazioni relative all'esame delle liste e delle candidature, l'Ufficio elettorale provinciale:
 - a) provvede a far pubblicare l'elenco delle liste e delle candidature ammesse sul sito istituzionale della Provincia, nella sezione "Elezioni provinciali 2024", entro l'ottavo giorno antecedente a quello della votazione e ne cura la trasmissione ai Sindaci per la pubblicazione sui siti istituzionali dei Comuni;
 - b) provvede alla predisposizione delle schede di votazione.

CAPO V - ESERCIZIO DEL VOTO

Art. 14 - Sede delle operazioni di voto

1. Le operazioni di voto hanno luogo presso la sede legale della Provincia di Ferrara, Castello Estense.
2. La sala per lo svolgimento delle operazioni elettorali dovrà essere idonea a garantire l'accesso degli elettori affetti da disabilità e la segretezza e la libertà di voto.
3. Durante le operazioni di votazione hanno la possibilità di accedere nella sala individuata solo i componenti dell'Ufficio elettorale e del Seggio, nonché i rappresentanti di lista e gli aventi diritto al voto per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di voto.

Art. 15 - Adempimenti preliminari

1. L'Ufficio elettorale provvede a stampare le schede elettorali in numero corrispondente a quello del corpo elettorale determinato ai sensi dell'articolo 5 e sulla base del modello ministeriale allegato alla Circolare del Ministero dell'Interno del 1/7/2014 n. 32, nei colori di cui al successivo comma 2. A queste si aggiunge una scorta di schede di ciascun colore pari al 10% degli elettori di quella fascia.
2. In particolare, alle schede elettorali sono assegnati i seguenti colori:
 - fascia a): inferiore o pari a 3.000 abitanti - colore azzurro
 - fascia b): da più di 3.000 a 5.000 abitanti - colore arancione
 - fascia c): da più di 5.000 a 10.000 abitanti - colore grigio

fascia d): da più di 10.000 a 30.000 abitanti – colore rosso

fascia e) da più di 30.000 a 100.000 abitanti – colore verde

fascia f) da più di 100.000 a 250.000 abitanti colore viola

3. L'Ufficio elettorale provvede, altresì, alla stampa dei manifesti elettorali contenenti le liste ammesse, i loro contrassegni, il nome e cognome di ciascun candidato, da esporre nei locali adibiti al voto. In caso di omonimia è indicata la data di nascita.
4. Il Seggio elettorale è dotato del materiale di cancelleria necessario alle operazioni di voto ed in particolare di:
 - 1) un timbro specifico dell'Ufficio elettorale;
 - 2) biro nere per l'espressione del voto;
 - 3) due urne di cartone sigillate con nastro da pacchi e dotate di idonea fessura, una per l'elezione dei Consiglieri provinciali e l'altra per l'elezione del Presidente;
 - 4) esemplari di modello di verbale delle operazioni di Seggio;
 - 5) schede di voto;
 - 6) tabelle di scrutinio come da modello allegato alla Circolare ministeriale citata;
 - 7) una lista di sezione;
 - 8) manifesti elettorali;
 - 9) designazione dei rappresentanti di lista e dei candidati, se ed in quanto pervenute.

Art. 16 - Seggio elettorale

1. Le elezioni provinciali si svolgeranno in un unico Seggio elettorale per tutto il territorio provinciale.
2. Per la validità di tutte le operazioni del Seggio devono essere sempre presenti almeno 3 (tre) componenti, fra i quali il Presidente o il Vice Presidente.
3. Il Seggio elettorale è costituito entro e non oltre il 27/09/2024, a far tempo dalle ore 12:00.

Art. 17 - Compiti e poteri del Presidente di Seggio

1. Il Presidente, sentiti gli altri componenti del Seggio, decide sulle questioni intercorse nelle operazioni elettorali e sulle contestazioni e le nullità dei voti espressi.
2. Il Presidente dispone degli agenti provinciali per le esigenze di polizia, di ordine pubblico e di sicurezza della sala del voto, nonché di custodia del materiale elettorale nei limiti di quanto strettamente necessario per il regolare svolgimento del procedimento elettorale.

CAPO VI - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

Art. 18 - Votazioni e rappresentanti di lista

1. Le votazioni hanno luogo dalle ore 8:00 alle ore 20:00 del giorno fissato per le elezioni.
2. Per essere ammessi al voto gli elettori devono essere identificati. Nell'apposita colonna della lista degli elettori uno dei componenti il Seggio elettorale provinciale indica gli estremi del documento di identificazione oppure che l'identificazione è avvenuta per conoscenza personale.
3. All'elettore sono consegnate due schede di votazione, una per l'elezione del Presidente ed una per l'elezione del Consiglio provinciale del colore corrispondente alla fascia demografica del Comune nel quale l'elettore è in carica.
4. L'elettore esprime il voto, ripiega le schede e le consegna al Presidente per l'inserimento nell'urna. Uno dei componenti il Seggio elettorale provinciale attesta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma nella lista degli elettori.
5. L'elettore non abile fisicamente, in base a idonea certificazione medica, può esprimere il voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore a sua scelta.
6. Alle operazioni di voto possono assistere i rappresentanti della candidatura a Presidente o della lista di candidati Consiglieri, con facoltà di chiedere la verbalizzazione delle non conformità da essi rilevate. La relativa designazione deve avvenire a cura dei delegati in atti della presentazione e deve pervenire entro le ore 12:00 del 27/09/2024, oppure direttamente al Seggio non oltre l'inizio delle operazioni di voto.
7. A conclusione delle operazioni di voto, il Presidente del Seggio verbalizza il termine delle medesime e procede immediatamente alle operazioni di scrutinio.

Art. 19 - Modalità di espressione del voto

1. Il Consiglio provinciale viene eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico collegio elettorale, corrispondente al territorio provinciale, tracciando un segno nella casella della lista prescelta.
2. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di Consigliere provinciale compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome ed il cognome, il cui valore è ponderato ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della Legge 7 aprile 2014, n. 56.
3. Il Presidente della Provincia è eletto con voto diretto, libero e segreto. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di Presidente della Provincia.
4. Ciascun elettore esprime un voto tracciando un segno nella casella del candidato prescelto.
5. L'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche dei Comuni è determinato secondo le modalità, le operazioni ed i limiti indicati nell'Allegato A) annesso alla Legge 7 aprile 2014, n. 56.
6. In tema di validità, univocità e non riconoscibilità del voto si osservano le disposizioni normative vigenti, le istruzioni ministeriali e gli orientamenti giurisprudenziali applicati per le elezioni amministrative.

CAPO VII - SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Art. 20 - Operazioni di scrutinio

1. Lo scrutinio ha inizio immediatamente dopo la chiusura del Seggio. Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti di lista e dei candidati designati ed intervenuti.
2. Accertato il numero dei votanti, il Seggio elettorale provinciale inizia le operazioni di scrutinio che devono svolgersi senza interruzione, principiando dalle elezioni del Presidente.
3. Prima dell'inizio dello scrutinio il Seggio elettorale provvede a:
 - a) verificare che il numero delle schede votate corrisponda esattamente al numero degli elettori che hanno votato;
 - b) contare le schede non votate che devono corrispondere esattamente al numero degli elettori che non hanno votato.
4. Le schede non votate sono conservate e sigillate. Le scorte non utilizzate sono conservate separatamente. Nel verbale è indicato, viceversa, l'utilizzo delle scorte e la relativa motivazione.
5. Terminato lo scrutinio si procede alla stesura del verbale, vengono sigillati i pacchi delle schede non utilizzate e tutto il materiale viene consegnato all'Ufficio elettorale per le successive operazioni di controllo e proclamazione degli eletti.
6. Analogamente si procede successivamente allo scrutinio per l'elezione del Consiglio provinciale.

Art. 21 - Conteggio dei voti e proclamazioni

1. L'Ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, ricevuti i plichi delle operazioni elettorali, prima di accertare i risultati complessivi, esamina gli eventuali rilievi e contestazioni e corregge anche eventuali meri errori materiali occorsi nella predisposizione dei verbali.
2. Di seguito, relativamente alla nomina del Presidente, l'Ufficio elettorale:
 - a. dispone il calcolo dell'indice di ponderazione degli elettori di ciascuna fascia demografica, sulla base del numero effettivo degli aventi diritto al voto, accertato al momento delle elezioni;
 - b. accerta, per ogni fascia, il numero dei voti attribuiti;
 - c. moltiplica, per ogni fascia, il numero dei voti attribuiti per il relativo indice di ponderazione;
 - d. somma i voti ponderati così ottenuti in tutte le fasce;
 - e. forma una graduatoria proclamando eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti ponderati;

- f. proclama, a parità di voti, il più giovane.
3. Di seguito, relativamente alla nomina a Consigliere provinciale, l'Ufficio elettorale:
- a. determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista;
 - b. determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ponderati;
 - c. procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni;
 - d. determina, quindi, la cifra elettorale ponderata ottenuta da ciascuna lista, nonché la cifra individuale ponderata di ciascun candidato alla carica di Consigliere provinciale compreso nelle singole liste. Nel prospetto dei voti di lista validi sono registrati i voti di lista validi ottenuti da ciascuna lista di candidati alla carica di Consigliere provinciale. Nei prospetti dei voti di preferenza vengono registrati, distintamente lista per lista, i voti di preferenza riportati da ciascun candidato della lista in ognuna delle sezioni. Ultimato il riepilogo dei voti validi, di lista e di preferenza, l'Ufficio elettorale passa a determinare la cifra elettorale di lista, nonché la cifra individuale di ciascun candidato;
 - e. determina la cifra elettorale di lista, che si ottiene calcolando il totale dei voti ponderati validi ottenuti dalle singole liste;
 - f. calcola il totale dei voti ponderati di preferenza riportati da ciascun candidato alla carica di Consigliere provinciale compreso in ogni lista e determina la cifra individuale di ciascun candidato, sommando il totale dei voti ponderati di preferenza, come innanzi accertato, con la cifra elettorale della lista alla quale il candidato stesso appartiene. L'Ufficio forma, quindi, la graduatoria dei candidati di ogni lista in base alla cifra individuale ponderata dei singoli candidati tenendo presente che, a parità di cifra individuale ponderata, la precedenza è determinata al candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane. La graduatoria viene riportata negli appositi prospetti contenuti nel verbale, pur essi da intestare alle singole liste, nei quali i candidati vengono registrati nell'ordine decrescente delle cifre individuali ponderate rispettivamente conseguite;
 - g. determina il numero dei seggi di Consigliere provinciale da attribuire a ciascuna lista. Pertanto il Presidente, dopo aver calcolato la percentuale di voti validi ottenuta da ciascuna lista, procede al riparto dei seggi. L'Ufficio elettorale deve dividere la cifra elettorale di ogni lista, ammessa all'assegnazione dei seggi, per 1, 2, 3, ecc., sino alla concorrenza del numero dei Consiglieri provinciali da eleggere. Effettuata tale operazione, l'Ufficio sceglie i quozienti più alti, ottenuti dalle varie liste, in numero eguale a quello dei seggi di Consigliere assegnati al Consiglio provinciale, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ogni lista sono assegnati tanti seggi di Consigliere provinciale quanti sono i quozienti appartenenti alla lista compresa nella graduatoria suindicata. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Questa regola agisce, com'è evidente, per l'assegnazione dell'ultimo seggio; se, invece, la parità si verifica fra quozienti intermedi, i quozienti eguali entrano tutti in graduatoria. Può presentarsi il caso in cui una lista, in base al numero dei suoi quozienti entrati in graduatoria, abbia conquistato un numero di

seggi maggiore rispetto al numero dei propri candidati: in tal caso i seggi eccedenti sono distribuiti tra le altre liste secondo l'ordine di precedenza dei relativi quozienti.

4. L'Ufficio elettorale può avvalersi di specifico applicativo informatico per il conteggio dei voti ponderati e l'attribuzione dei voti e dei seggi.



MOD. 1

**DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA
LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE PROVINCIALE**

I sottoscritti elettori Sindaci/Consiglieri comunali dei Comuni della provincia di Ferrara nel numero di, risultante dalle firme debitamente autenticate contenute in questo foglio ed in numeroatti separati, nonché da numero dichiarazioni, rese nelle forme indicate dal secondo comma dell'art. 28 del T.U. 16.05.1960, n. 570 e successive modificazioni

D I C H I A R A N O

di presentare per la elezione del Consiglio provinciale di Ferrara che avrà luogo il giorno **29/09/2024** una lista di numero (MIN 6 MAX 12) candidati alla carica di Consigliere provinciale nelle persone e nell'ordine seguenti:

nr.	COGNOME	NOME	N A S C I T A	
			LUOGO	DATA
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

La lista si contraddistingue con il seguente contrassegno:

denominazione.....
.....
.....

Delegano il/la Sig./a,

nato/a, il

e domiciliato/a in

e, come supplente, il/la Sig./a,

nato/a a, il

e domiciliato/a in

i/le quali possono assistere, su convocazione dell'Ufficio elettorale, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista ammessa e hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso il Seggio elettorale, purché questi siano in possesso dell'elettorato attivo per la camera dei deputati.

Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per la elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidatura.

A corredo della presente uniscono:

- a) numero dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere provinciale, firmate ed autenticate, contenenti anche la dichiarazione sostitutiva attestante che i candidati sono Sindaci/Consiglieri comunali in carica in un Comune rientrante nel territorio provinciale di Ferrara;
- b) il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare (diametro 3 e 5 cm) cartaceo e su supporto digitale da inviare anche telematicamente all'Ufficio elettorale;
- c) nell'ipotesi in cui il contrassegno contenga simboli di partiti o gruppi politici, l'autorizzazione all'uso del simbolo da parte del rappresentante legale del partito, gruppo politico o movimento a livello provinciale, loro delegato ovvero titolare dei diritti di utilizzo, con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'articolo 14 della Legge 53/'90.

Per eventuali comunicazioni, i sottoscritti eleggono domicilio presso il/la signor/a..... dimorante in,

Via, n., tel..... e-mail

..... addì

FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono,

con sede in

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dal T.U. 16.05.1960, n. 570, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio elettorale della Provincia di Ferrara, presso la quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dal CAPO III del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 4, 6, 7 e 9 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, ai soli fini sopraindicati.

Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Comune di appartenenza.	Carica ricoperta
	☐ Sindaco ☐ Consigliere comunale
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Comune di appartenenza.	Carica ricoperta
	☐ Sindaco ☐ Consigliere comunale
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Comune di appartenenza.	Carica ricoperta
	☐ Sindaco ☐ Consigliere comunale
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Io sottoscritto/a

nella mia qualità di

previa identificazione dei sottoscrittori, a norma dell'art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con il documento segnato a margine di ciascuno, certifico vere e autentiche n.

..... (*indicare il numero in cifre e in lettere*)
firme apposte in mia presenza.

data

TIMBRO

*Firma (cognome e nome per esteso)
e qualifica del pubblico ufficiale che procede
all'autenticazione*

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE PROVINCIALE**

Il sottoscritto

cognome

nome

.....luogo e data di nascita

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere provinciale nella lista denominata /recante il
contrassegno

per l'elezione del Consiglio provinciale di Ferrara che si svolgerà il giorno **29/09/2024**.

Il sottoscritto dichiara, altresì,

- a) di essere Sindaco / Consigliere comunale in carica del Comune di
eletto il
- b) di non avere accettato la candidatura per altre liste per la elezione del medesimo Consiglio
provinciale:
- c) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità di cui agli artt. 60 e 63 del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. e di incompatibilità di cui all'art. 10 del D. Lgs. 31
dicembre 2012, n. 235.

....., addì

(Firma)

**AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE PROVINCIALE
CHE DICHIARA DI ACCETTARE LA PROPRIA CANDIDATURA**

A norma dell'articolo 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma
apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura dal Sig.
..... nato a il
domiciliato in..... da me identificato con il seguente
documento n.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può
incorrere in caso di dichiarazione mendace.

....., addì

TIMBRO

*Firma (cognome e nome per esteso)
e qualifica del pubblico ufficiale che procede
all'autenticazione*

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

I sottoscritti elettori Sindaci/Consiglieri comunali dei Comuni della provincia di Ferrara nel numero di, risultante dalle firme debitamente autenticate contenute in questo foglio ed in numero atti separati, nonché da numero dichiarazioni, rese nelle forme indicate dal secondo comma dell'art. 28 del T.U. 16.05.1960, n. 570, e successive modificazioni

DICHIARANO

di presentare per la elezione del Presidente della Provincia di Ferrara che avrà luogo il giorno **29/09/2024**

il/la Sig./a
nato/a a il.....

Delegano il/la Sig./a,

nato/a a il.....

e domiciliato/a in

e, come supplente, il/la Sig./a,

nato/a a il

e domiciliato/a in

i/le quali possono assistere, su convocazione dell'Ufficio elettorale, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascun candidato alla carica di Presidente ammesso e hanno la facoltà di designare i rappresentanti del candidato Presidente presso il Seggio elettorale, purché questi siano in possesso dell'elettorato attivo per la camera dei deputati.

Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per la elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidatura.

A corredo della presente uniscono **dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente, firmata ed autenticata, contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante che il candidato abbia diritto di elettorato passivo.**

Per eventuali comunicazioni, i sottoscritti eleggono domicilio presso il/la signor/a..... dimorante in
Via n. tel.
..... e-mail.....

..... addì

FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, che il/i _____ promotore/i _____ della _____ sottoscrizione _____ è/sono _____, con sede in.....

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dal T.U. 16.05.1960, n. 570, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio elettorale della Provincia di Ferrara, presso la quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli dal CAPO III del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 4, 6, 7 e 9 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, ai soli fini sopraindicati.

Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Comune di appartenenza.	Carica ricoperta
	☐ Sindaco ☐ Consigliere comunale
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Comune di appartenenza.	Carica ricoperta
	☐ Sindaco ☐ Consigliere comunale
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Comune di appartenenza.	Carica ricoperta
	☐ Sindaco ☐ Consigliere comunale
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Io sottoscritto/a

nella mia qualità di

previa identificazione dei sottoscrittori, a norma dell'art. 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con il documento segnato a margine di ciascuno, certifico vere e autentiche n.

....., *(indicare il numero in cifre e in lettere)*
firme apposte in mia presenza.

data

TIMBRO

*Firma (cognome e nome per esteso)
e qualifica del pubblico ufficiale che procede
all'autenticazione*

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

Il/La sottoscritto/a

.....
cognome

.....
nome

..... luogo e data di nascita

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di Presidente della Provincia di Ferrara per l'elezione che si svolgerà il giorno **29/09/2024**.

Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì:

- a) di essere Sindaco in carica del Comune di eletto il
- b) di non aver sottoscritto la propria candidatura né altre candidature;
- c) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità di cui agli artt. 60 e 63 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. e di incompatibilità di cui all'art. 10 del D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.

....., addì

(Firma)

**AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI
PRESIDENTE CHE DICHIARA DI ACCETTARE LA PROPRIA CANDIDATURA**

A norma dell'articolo 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura dal/dalla Sig. /ra.....nato/a a il domiciliato in..... da me identificato/a con il seguente documento n.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

....., addì

TIMBRO

*Firma (cognome e nome per esteso)
e qualifica del pubblico ufficiale che procede
all'autenticazione*



RICEVUTA DI PRESENTAZIONE DI LISTA
PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Il Vice Segretario Generale

Il sottoscritto, Vice Segretario Generale, dichiara di avere ricevuto, oggi alle ore
..... dal/dalla signor /a..... nato/a a
.....ile dal/dalla signor/a
nato/a a il

una lista recante la denominazione
recante il contrassegno:

cerchio a

.....
.....
.....
.....

di candidati per l'elezione del **Consiglio provinciale di Ferrara** che avrà luogo il **29/09/2024**.

Allegati alla lista sono stati presentati:

- numerodichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere, firmate ed autenticate;
- il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare, anche su supporto informatico;
- (qualora ricorra il caso): atto di autorizzazione all'uso del simbolo da parte del Presidente o segretario o rappresentante legale, a livello nazionale o regionale o provinciale, del partito o gruppo politico in questione autenticato ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 53/'90;
- dichiarazione contenente l'indicazione dei due delegati che possono assistere alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare alla lista Consiglieri e che hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso Seggio elettorale e l'Ufficio elettorale.

Ferrara, il

Il Vice Segretario Generale



**RICEVUTA DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI FERRARA**

Il Vice Segretario Generale

Il sottoscritto, Vice Segretario Generale, dichiara di avere ricevuto, oggialle ore
..... dal/dalla signor /a nato/a a
..... il e dal/dalla
signor/a nato/a a
..... il

la candidatura

del/della sig./ra..... nato/a a
..... il

per l'elezione a **Presidente della Provincia di Ferrara** che avrà luogo il **29/09/2024**.

Allegati alla candidatura sono stati presentati:

- a) dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Provincia, firmata e autenticata, contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della situazione di incandidabilità del candidato Presidente a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
- b) dichiarazione contenente l'indicazione dei due delegati che possono assistere alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascun candidato a Presidente e che hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso il Seggio elettorale e l'Ufficio elettorale.

Ferrara, il

Il Vice Segretario Generale